

(N. 558-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE GALLETTO)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 26 maggio 1954 (V. Stampato N. 261)*

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri**

**di concerto col Ministro del Tesoro**

**col Ministro delle Finanze**

**e col Ministro del Commercio con l'Estero**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 28 MAGGIO 1954

**Comunicata alla Presidenza l'11 giugno 1954**

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord sulle disposizioni di carattere finanziario ed economico riferentisi alla consegna della Somalia all'Italia e conseguente alla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la quale l'Italia è stata invitata ad accettare l'amministrazione fiduciaria della Somalia, concluso a Londra, mediante scambio di Note, il 20 marzo 1950.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge proposto al vostro esame si riallaccia alle operazioni compiute all'epoca del trapasso dell'amministrazione fiduciaria della Somalia dal Governo di Gran Bretagna al Governo italiano.

Nell'accettare il mandato dell'amministrazione fiduciaria della Somalia da parte delle Nazioni Unite il Governo italiano assumeva notevoli oneri di carattere finanziario sia per la ordinaria amministrazione e per la sistemazione della Colonia che aveva subito

## LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

notevoli danni durante il periodo bellico, sia per le spese di trapasso dall'amministrazione inglese a quella italiana.

Il presente disegno di legge chiede l'autorizzazione di una spesa di lire 2.200 milioni per la esecuzione degli obblighi assunti secondo un Accordo internazionale stipulato col Governo inglese, le cui clausole sono precise negli allegati A e B annessi al presente disegno di legge. L'onere così rilevante è soprattutto determinato dalla restituzione della valuta East Africana, che l'Inghilterra aveva messo in circolazione nella Somalia durante l'occupazione delle truppe inglesi nella ex Colonia italiana. Il Governo italiano si impegnò di restituire all'Inghilterra gli scellini e East Africa (le sterline non erano state messe in circolazione); la restituzione sarebbe avvenuta da parte italiana gratuitamente. Una valutazione approssimativa di questa operazione porta ad un gravame di 1.200.000.000 di lire. Inoltre, l'Italia si è impegnata di pagare i debiti lasciati dall'Amministrazione britannica in Somalia, debiti che ammontano ad un miliardo di lire.

Un attento esame degli allegati annessi al disegno di legge porta alla convinzione che codesto notevole sacrificio finanziario è stato compensato in tutto od in parte da notevoli benefici, anche economici e finanziari, ottenuti dalla cessata Amministrazione britannica. Tra l'altro furono migliorate le proprietà demaniali e dello Stato, incrementate le attività commerciali; lasciate rilevanti scorte nei depositi dell'Amministrazione britannica ed affrontate anche rilevanti spese di assistenza e di rimpatrio sostenute in favore di Italiani durante l'occupazione britannica. Qualche facilitazione è stata anche accordata al Governo italiano nella istituzione del monopolio fiscale del tabacco che potè sostituire quello già preesistente della British America Tobacco Company. Infine il Governo inglese ha rinunciato a qualsiasi richiesta di rimborso di spese sostenute per qualsiasi titolo per l'occupazione britannica della Somalia.

Evidentemente il notevole sacrificio finanziario richiesto col presente disegno di legge

rientra nella prospettiva e nell'esigenza imposta dalla accettazione del mandato fiduciario da parte del Governo italiano nella Somalia. È quindi logico che il sacrificio venga affrontato e la spesa approvata nella speranza, anzi nella certezza che si chiuda questa partita contabile così onerosa per il nostro Paese.

La seconda parte dell'articolo 3 del presente disegno di legge autorizza per le operazioni del ritiro della moneta East-Africa la costituzione di una società per azioni sotto il nome «Cassa per la circolazione monetaria della Somalia». La costituzione è già avvenuta a Roma il 18 aprile 1950 e alla Cassa è stata anticipata la somma di lire 500 milioni che sarà rimborsata nei termini e nei modi che verranno stabiliti da una Convenzione da concludersi tra il Ministro del tesoro e il presidente della Cassa. Questa operazione non dovrebbe portare alcun onere allo Stato, poichè trattasi di somme anticipate, che dovranno essere integralmente restituite. Per questa operazione non può quindi mancare la nostra completa adesione.

Seguono poi nel disegno di legge alcune norme procedurali per rendere efficienti le disposizioni finanziarie contemplate nell'articolo 3.

Potremmo dilungarci, onorevoli colleghi, per fornire spiegazioni ed informazioni in questa materia; allo stato degli atti riteniamo inutile questo esame, perchè sostanzialmente il disegno di legge contempla impegni precisi assunti dal Governo italiano, giustificati dal nostro intervento in Somalia nell'accettazione del mandato fiduciario e che, perciò esigono la nostra approvazione. Il Governo inglese ha ripetutamente insistito perchè la pratica venga definita ed è quindi opportuno concludere una partita che, pure essendo onerosa, è stata accettata dai rappresentanti del Governo italiano dopo un esame accurato della complessa questione.

Per questi motivi sottponiamo alla vostra approvazione il presente disegno di legge.

GALLETTO, relatore.

## LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

È approvato l'Accordo tra il Governo italiano ed il Governo di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord sulle disposizioni di carattere finanziario ed economico riferentisi alla consegna della Somalia all'Italia e conseguente alla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la quale l'Italia è stata invitata ad accettare l'amministrazione fiduciaria della Somalia, concluso a Londra, mediante scambio di Note, il 20 marzo 1950.

## Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto.

## Art. 3.

Per l'esecuzione degli obblighi di cui alle lettere *A* e *B*, n. 2, dell'allegato *A* dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 2.200 milioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato, altresì, ai fini del ritiro della moneta East-Africa, di cui alla stessa lettera *A*, ad anticipare alla Società per azioni « Cassa per la circolazione

monetaria della Somalia », costituita a Roma il 18 aprile 1950, la somma di lire 500 milioni, che sarà rimborsata nei termini e modi stabiliti con apposita Convenzione, da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il presidente della Cassa, soggetta all'imposta fissa di registro di lire 500.

## Art. 4.

La Cassa per la circolazione monetaria della Somalia di cui al precedente articolo è eretta in ente di diritto pubblico, ed è soggetta alla vigilanza dei Ministeri del tesoro e degli affari esteri.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per il tesoro e per gli affari esteri, saranno stabilite le norme per il funzionamento e sarà approvato lo statuto della Cassa.

## Art. 5.

All'onere di lire 2.700.000.000, risultante dall'applicazione della presente legge, viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate accertate con il secondo provvedimento di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.